

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: novità in materia di versamento delle ritenute

di Lucia Recchioni

Il Decreto fiscale ([articolo 4 D.L. 124/2019](#)) è intervenuto, tra l'altro, sulle modalità di **versamento delle ritenute fiscali** effettuate da **imprese appaltatrici e subappaltatrici** o alle quali è stato comunque **affidato il compimento di un'opera o di un servizio**.

Originariamente, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali, era prevista la **responsabilità solidale** del committente ai sensi dell'[articolo 35, comma 28, D.L. 223/2006](#): tale disposizione, però, è stata abrogata dall'[articolo 28 D.Lgs. 175/2014](#).

La disciplina in esame interviene quindi non limitandosi a reintrodurre il principio di responsabilità solidale, ma prevedendo una **nuova modalità di versamento delle ritenute**, la quale troverà applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2020** e si articolerà nelle seguenti fasi:

1. **almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento** le imprese affidatarie, appaltatrici (o subappaltatrici) devono versare al committente (o all'appaltatore), **su specifico conto corrente bancario o postale da quest'ultimo comunicato**, la provvista necessaria all'effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali. Se sono **già maturati corrispettivi** non ancora corrisposti dal committente, le imprese appaltatrici possono richiedere di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;
2. entro lo stesso termine, le imprese appaltatrici (o subappaltatrici) **trasmettono al committente** (o all'appaltatore), **a mezzo pec**: un **elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, nel mese precedente**, direttamente nell'esecuzione dell'opera, con il dettaglio delle ore, della retribuzione e delle ritenute; tutti i **dati utili alla compilazione dei modelli F24; i dati identificativi del bonifico effettuato**;
3. il **committente esegue il versamento delle ritenute effettuate dal datore di lavoro** per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, mediante **delega F24**, alle ordinarie scadenze, **senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione** e indicando nella delega di pagamento il **codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute** quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
4. il **committente** che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici **comunica, entro cinque giorni, a mezzo pec**, a queste ultime, l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e **non ricevono evidenza** dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, **comunicano**

tale situazione all'Agenzia delle entrate.

Pare evidente la **complessità del meccanismo**, anche da un punto di vista amministrativo, essendo necessario, per tutte le imprese alle quali è stato affidato il compimento di un'opera o di un servizio, **mettere a disposizione tutti i dati già cinque giorni prima della data di scadenza del versamento.**

Tale particolare difficoltà assume ancor più rilievo ove si consideri il **vasto ambito di applicazione della norma**, la quale, invero, non si limita a regolamentare soltanto i rapporti nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto.

Come chiarisce infatti la **Relazione illustrativa** *“l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice”*.

Anche dal punto di **vista soggettivo** la norma presenta un ampio ambito di applicazione, operando non solo nei confronti dei **committenti “imprenditori”** ma anche nei casi in cui i **committenti rivestono la qualifica di enti pubblici o enti non commerciali privati**. Restano esclusi soltanto, oltre ai committenti “privati”, i **committenti non residenti** o che si **presumono residenti** ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'[articolo 73, comma 5-bis, Tuir](#): in questo caso, infatti, il legislatore ha ritenuto che lo spostamento dell'obbligo di versamento al committente **non fornisca alcuna maggiore tutela** degli interessi erariali.

A fronte delle nuove procedure di versamento, la norma ridisegna anche il **regime di responsabilità** per gli omessi versamenti. Il **comma 7** dell'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#) prevede infatti quanto segue:

- le **imprese appaltatrici e subappaltatrici** sono **responsabili della corretta determinazione ed esecuzione** delle ritenute alla fonte, nonché dell'**omesso versamento** ove **non abbiano consegnato la provvista** al committente (ovvero non abbiano richiesto la compensazione con i crediti già maturati),
- il **committente è responsabile del versamento delle ritenute**, laddove allo stesso sia stata **messa a disposizione la provvista** per effettuare il versamento, nonché tutti i dati necessari all'esecuzione (è invece **esclusa** qualsiasi responsabilità per la **corretta determinazione** degli importi trattenuti ai lavoratori).

Da ultimo, il **comma 9** prevede l'obbligo, per i committenti, di **sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice** nel caso in cui **non sia stata resa disponibile la provvista** per effettuare il **versamento** delle ritenute, oppure non siano stati messi a disposizione dello stesso i **dati** necessari; l'inadempimento, protrattosi per un periodo di tempo pari a **90 giorni**, obbliga inoltre il committente a **comunicare all'Agenzia delle entrate l'inadempimento** da parte dei propri fornitori.

Tutto quanto finora esposto, giova tuttavia precisare che è comunque possibile, per le **imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, eseguire direttamente il versamento delle ritenute** (“sfuggendo”, quindi, a tutte le novità appena richiamate), comunicando al committente tale **opzione** almeno **cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento**.

Alla **comunicazione** dovrà essere allegata la **certificazione dei requisiti previsti dalla norma** per poter versare “direttamente” le ritenute, ovvero:

- a) **risultare in attività da almeno cinque anni** ovvero **aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati** nel conto fiscale **per un importo superiore a euro 2 milioni**;
- b) **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali **per importi superiori ad euro 50.000,00**, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

L'**autenticità della certificazione** potrà essere verificata dal committente mediante apposito servizio telematico che sarà messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

Scopri le sedi in programmazione >